

Repertorio n. 22474

Raccolta n. 3524

ATTO COSTITUTIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventuno del mese di dicembre, in Ostuni, nel mio studio.

Innanzi a me Avv. Felice del Genio, Notaio, iscritto nel ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Brindisi, residente in Ostuni con lo studio alla Via Luigi Miccoli n. 38,

si sono costituiti:

Zizza Vittorio, imprenditore, nato ad Ostuni (BR) il 27 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Sindaco e pertanto in rappresentanza legale del:

Comune di Carovigno, con sede in Carovigno (BR), via Giuseppe Verdi n. 1, codice fiscale: 81001790740, P. IVA n. 81001790740;

a questo atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29 novembre 2004, che in copia certificata conforme in data 3 dicembre 2004 dal Segretario Comunale, Dott. D. Ruggiero, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Vaccarella Antonio, dirigente aziendale, nato a Roma il 20 ottobre 1950, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale procuratore speciale della società con unico socio:

"ITALIA LAVORO S.P.A.", con sede in Roma Via Guidubaldo del Monte n.60, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 01530510542, iscritta con il n. R.E.A. 879100, avente capitale sociale per Euro 74.786.057,00 (settantaquattromilionisettecentottantaseimilacinquantasette virgola zero), interamente versato;

giusta procura speciale ricevuta dal dott. Marcello di Fabio notaio in Roma, in data 7 dicembre 2004, rep. 85765, che in originale si allega sotto la lettera "B".

Detta società è stata costituita in Italia con atto ricevuto dal notaio Carlo Angelini Rota di Spoleto in data 23 maggio 1985, rep. n. 62812.

Silvestri Angelo, dottore in scienze economiche e bancarie, nato a Putignano (BA) il 26 febbraio 1969, con domicilio in Noci (BA), I Trav. di Via Martin-L. King 7, c.f. SLV NGL 69B26 H096 P

Diaferia Antonio, revisore contabile, nato a Roma il 31 agosto 1965, con domicilio in Brindisi Via Fornari Ferrante 38, c.f. DPR NTN 65M31 H501 R

Caroli Cosimo, medico chirurgo, nato a Brindisi il 12 gennaio 1949, con domicilio in Carovigno (BR), Via G. Matteotti 25, c.f. CRL CSM 49A12 B180 J

Natola Gerardo, revisore contabile, nato a Carmiano (LE) il 25 gennaio 1963, con domicilio in Carovigno (BR), Via A. B. Sabin

1. c.f. NTL GRD 63A25 B792 W

Tateo Davide, studente universitario, nato a Brindisi il 18 dicembre 1981, con domicilio in Carovigno (BR), Via Belvedere 17, c.f. TTA DVD 81T18 B180 K

Della cui identità personale io notaio sono certo.

Gli stessi, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto col quale convengono quanto segue:

1) È costituita tra l'Ente pubblico "Comune di Carovigno", come sopra rappresentato, e la società "ITALIA LAVORO S.P.A.", come sopra rappresentata, una società per azioni denominata:
"CARBINIA S.P.A. - SOCIETA' DI SERVIZI"

2) La Società ha sede in Carovigno (BR).

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese le parti dichiarano che l'indirizzo attuale è in Via Verdi n. 1.

3) Il Capitale sociale è di Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero) ed è sottoscritto in danaro dai soci come segue: Comune di Carovigno per Euro 204.000,00 (duecentoquattromila virgola zero)

"ITALIA LAVORO S.P.A." per Euro 196.000,00 (centonovantaseimila virgola zero)

I soci si danno atto che di detto capitale è stato versato il 25% (venticinque per cento), come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca Popolare di Bari, Filiale di Carovigno in data odierna, che mi esibiscono.

Il Comune di Carovigno è titolare di una quota di partecipazione pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

La società "ITALIA LAVORO S.P.A." è titolare di una quota di partecipazione pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

4) La Società è amministrata e rappresentata da un Consiglio di Amministrazione composta da tre membri nominati:

- dal Comune di Carovigno nella persona di Tateo Davide e Caroli Cosimo, come sopra costituiti;

- dalla Società "Italia Lavoro S.p.A." nella persona di Silvestri Angelo, come sopra costituito.


Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Caroli Cosimo.

L'importo complessivo massimo per la remunerazione degli amministratori è stabilito in Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero) annue al netto dei rimborsi spese.

Gli Amministratori Tateo Davide, Caroli Cosimo e Silvestri Angelo accettano la carica e dichiarano che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

La durata della carica è fissata fino a dimissioni o revoca e comunque non oltre tre esercizi.

La carica scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.



Il controllo della società è affidato a un Collegio Sindacale i cui componenti, per i primi tre esercizi, sono nominati come segue:

da parte del Comune di Carovigno:

quali sindaci effettivi:

Locorotondo Cosimo, dottore commercialista, nato a Carovigno (BR) il 3 gennaio 1958, con domicilio in Carovigno alla Via P. di Vagno n. 27 e Natola Gerardo, come sopra costituito;

quale sindaco supplente:

Palumbo Maria Dolores, nata a Cisternino il 1 giugno 1963, con domicilio in Carovigno alla Via Tommaso Campanella s.n.;

da parte della società "ITALIA LAVORO S.P.A.":

quale sindaco effettivo: Diaferia Antonio, come sopra costituito;

quale sindaco supplente: Vaccarella Antonio, revisore contabile, nato a Roma il 20 ottobre 1950 con domicilio in Roma al Viale Grande Muraglia n. 350.

Viene nominato Presidente del Collegio Sindacale il dott. Locorotondo Cosimo.

Il compenso annuale dei sindaci effettivi viene determinato in base ai minimi tariffari previsti dall'Ordine dei Dottori Commercialisti;

i componenti del collegio sindacale, Natola Gerardo e Diaferia Antonio accettano la nomina e dichiarano di essere regolarmente iscritti al registro dei revisori contabili e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

5) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 Dicembre 2005.

6) I componenti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Lo stesso è autorizzato a ritirare le percentuali dei conferimenti in denaro depositati in Banca, rilasciandone quietanza, ed esonerando la Banca da ogni responsabilità.

7) L'importo globale delle spese per la costituzione, di circa Euro 3.900,00 (tremilanovecento virgola zero) cede a carico della Società.

8) L'attività che costituisce l'oggetto sociale, la durata, il numero delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione, le norme secondo le quali gli utili debbano essere ripartiti, le norme relative al funzionamento della società ed in particolare quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza sono regolati dal seguente

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' "CARBINIA S.P.A. - SOCIETA' DI SERVIZI"

Art. 1 Soci

E' costituita una società per azioni, denominata "Carbinia S.p.a. - Società di servizi" tra l'Ente Comune di Carovigno

(d'ora innanzi anche "il Socio di Maggioranza") e Italia Lavoro s.p.a. (d'ora innanzi anche "il Socio di Minoranza").

Art. 2 Sede

La società ha sede sociale in Carovigno, all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese.

Art. 3 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 5 Oggetto Sociale

5.1 La società ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici locali di seguito elencati:

- 1. Manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
- 2. Trasporto alunni con servizio di scuolabus;
- 3. Pulizia degli immobili comunali;
- 4. Refezione scolastica;
- 5. Servizi cimiteriali;
- 6. Gestione del patrimonio comunale disponibile, anche in regime di concessione;
- 7. Igiene urbana.


5.2 Per la realizzazione dei suoi programmi la società potrà costituire joint - ventures con partner italiani ed esteri, costituendo all'uopo società con personalità giuridica italiana ed estera e potrà partecipare, inoltre, alla costituzione di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Comunità Europea, di Gruppi e di Associazioni temporanee di imprese.

5.3 La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti o mutui, l'assunzione diretta od indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo od affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

5.4 La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

5.5 La società potrà promuovere la costituzione di società controllate nel caso in cui tali attività risultassero utili e/o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

5.6 La società potrà costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dall'Organo



amministrativo all'unanimità e deve indicare quanto previsto dall'art. 2447 ter. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 cod. civ.

5.7 L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere autorizzata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

5.8 La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento.

Art. 6 Rapporti con i soci e tra soci

I rapporti tra la società ed il Socio di Maggioranza sono regolati dalla convenzione di affidamento dei servizi. I soci danno atto che con riguardo alla gestione dei reciproci rapporti ed in particolare all'amministrazione della società faranno riferimento ad un apposito patto parasociale.

Art. 7 Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è di Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero), suddiviso in 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

7.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.3 Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.4 La società potrà emettere, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, azioni correlate e strumenti finanziari di partecipazione agli affari per i quali siano stati costituiti patrimoni destinati.

7.5 Le azioni sono nominative.

7.6 Il trasferimento delle azioni del Socio di Minoranza sarà regolamentato attraverso una procedura ad evidenza pubblica, fatto salvo il diritto di prelazione spettante al Socio di Maggioranza.

Art. 8 Diritti sulle azioni - Prelazione

8.1 In sede di aumento di capitale gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui sono titolari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ. Per l'esercizio del diritto di opzione l'acquirente dovrà inviare una comunicazione scritta all'Organo amministrativo allegando copia dell'atto di cessione.

8.2 Qualora i soci intendano cedere le proprie azioni ordinarie ovvero trasferire i diritti di opzione sulle azioni da emettersi in caso di aumento del capitale sociale, una volta individuato il potenziale acquirente, dovranno farne preventiva offerta in prelazione all'altro socio inviando all'Organo amministrativo, a mezzo raccomandata A.R., l'offerta di prelazione che dovrà contenere:

1. l'indicazione delle azioni o dei diritti di opzione che intende cedere;
2. le generalità del potenziale acquirente;
3. il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui la

azioni verrebbero alienate o sottoscritte.

8.3 Nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'offerta di prelazione, l'Organo amministrativo dovrà inviargli copia, a mezzo raccomandata A.R., al socio cui spetta il diritto di prelazione. Questo ultimo dovrà inviare all'Organo amministrativo, a mezzo raccomandata A.R., entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, la comunicazione di risposta con l'indicazione che intende esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'offerta. L'offerta di prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle azioni o dei diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di pagamento del prezzo, indicate nell'offerta di prelazione. Le accettazioni parziali dell'offerta di prelazione si considerano inefficaci. Una volta decorso il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta, l'Organo amministrativo dovrà comunicare a mezzo raccomandata A.R. all'altro socio la comunicazione di risposta ricevuta ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di prelazione. L'atto di cessione delle azioni o dei diritti dovrà essere perfezionato nei trenta giorni successivi. L'acquirente delle azioni, per poter esercitare i diritti sociali, dovrà richiedere l'iscrizione nel libro dei soci con le modalità previste dall'art. 2022 cod. civ. La richiesta di iscrizione potrà provenire anche dall'alienante con le modalità previste dall'art. 2022 cod. civ.

8.4 Il mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo comporta l'inopponibilità degli atti di cessione delle azioni o delle opzioni nei confronti della società.

8.5 I soci possono liberamente trasferire le azioni o i diritti di opzione o parte di essi a proprie controllanti, o controllate, o controllate dalla stessa controllante. Per controllo si intende quello definito all'articolo 2359, comma primo, numeri uno e due del Codice civile, con esclusione del controllo contrattuale di cui all'articolo 2359, comma primo, numero tre. La libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che non venga meno il rapporto di controllo entro tre anni dal trasferimento; in difetto ciascun socio avrà diritto di far dichiarare inefficaci i trasferimenti di quote o diritti di opzione liberamente effettuati.

Art. 9 Obbligazioni

La società può emettere titoli obbligazionari, anche convertibili. La decisione di emettere obbligazioni non convertibili spetta, nei limiti di legge, all'Organo amministrativo con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi. L'emissione delle obbligazioni convertibili è decisa dall'Assemblea straordinaria con maggioranza dei 2/3 del capitale sociale.

Art. 10 Recesso

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- il trasferimento della sede legale all'estero;

- la

trasformazione

della società;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- la modifica dei criteri di determinazione

del valore dell'azione in caso di recesso;

- la proroga del termine di durata della società;

- l'introduzione o la rimozione di vincoli

alla circolazione delle azioni;

- le modificazioni dello statuto concernenti

i diritti di voto o di partecipazione.

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata A.R. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e dell'eventuale categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.3 Ferma restando la previsione del successivo comma 10.5, legittima, altresì, il recesso del Socio di Minoranza l'inadempimento anche ad uno soltanto degli impegni assunti dal Socio di Maggioranza ai sensi del precedente art. 6 e del Piano tecnico e finanziario condiviso dai Soci e costituente presupposto della costituzione della società. In tali ipotesi, il recesso può essere esercitato non oltre centoventi (120) giorni dalla conoscenza da parte del Socio di Minoranza del fatto che legittima il recesso stesso. Resta salvo il diritto del Socio di Minoranza a richiedere il risarcimento di ogni danno subito in virtù dell'inadempimento del Socio di Maggioranza.

10.4 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.5 Il socio ha diritto alla liquidazione del valore delle

azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere conseguentemente rettificati i criteri del bilancio. I soci hanno diritto di conoscere, di prendere visione ed ottenere copia a proprie spese, della determinazione del valore sopra indicata nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

Art. 11 Assemblea dei soci - Competenze

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori ed il relativo compenso, la nomina e la revoca del Collegio Sindacale ed il relativo compenso, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'Organo amministrativo di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea e, in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza,

Art. 12 Assemblea dei soci - Convocazione

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'Organo amministrativo.

12.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza per lettera raccomandata ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci.

12.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

12.4 L'Assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale (Assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo. Non si considera totalitaria l'Assemblea in cui uno o più soci esprimono il proprio voto per corrispondenza.

12.5 L'Assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

12.6 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, e, comunque, quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 13 Intervento in Assemblea

13.1 L'intervento ed il voto in Assemblea è consentito a tutti i soci che esibiscano i titoli azionari a loro stessi intestati o regolarmente girati alla data dell'Assemblea. Non è necessario il deposito dei titoli presso la sede sociale salvo che non sia espressamente richiesto nell'avviso di convocazione.

13.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionisti, designati mediante delega scritta, salvo i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, regolare il diritto di intervento in Assemblea.

13.3 È consentito l'intervento in Assemblea tramite videoconferenza. L'azionista deve essere in grado di esibire i titoli azionari onde il Presidente possa computare i relativi voti ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.

13.4 L'azionista potrà inoltre esprimere il proprio voto per corrispondenza se espressamente consentito nell'avviso di convocazione. In questo caso, dovranno essere indicate le proposte di deliberazione ed allegate le schede di voto, che saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea.

13.5 Quando è consentito il voto per corrispondenza non possono essere trattati argomenti estranei all'ordine del giorno.

Art. 14 Presidenza e Regolamento dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico o, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza dall'Assemblea.

14.2 Il Presidente/Amministratore Unico è assistito da un segretario che egli stesso provvede a nominare, scegliendolo tra i funzionari della società, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

14.3 I lavori dell'Assemblea sono regolati da apposito Regolamento che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Art. 15 Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita per deliberare su quanto previsto dalla legge con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio, delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 del capitale sociale.

15.2 Fatto salvo il disposto dell'art. 2369 cod. civ., sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

15.3 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

15.4 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

15.5 Per le delibere che comportano la nomina delle cariche sociali, sia in prima che in seconda convocazione il Socio di Maggioranza nomina la maggioranza degli amministratori, mentre il Socio di Minoranza nomina gli altri amministratori. Gli amministratori nominati a norma del presente comma possono essere revocati soltanto dai soci che li hanno nominati.

Art. 16 Organo Amministrativo

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. Nel caso in cui sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo è composto, sempre in numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri.

16.2 Il numero dei consiglieri viene stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

16.3 Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

16.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.5 Se nel corso dell'esercizio viene a cessare, per qualsiasi motivo, un consigliere nominato dal Socio di Minoranza, l'intero Consiglio deve intendersi cessato con effetto immediato.

16.6 In ogni ipotesi di cessazione dell'Organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod. civ.

16.7 In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;

- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:

I) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

II) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo.

b) requisiti di professionalità:

- aver svolto attività di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;

- aver svolto attività professionale in materia attinente o, comunque, funzionale alle attività svolte dalla società;

- aver svolto attività di insegnamento universitario in materia tecnico-gestionale, giuridiche od economiche;

- aver svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Art. 17 Poteri dell'Organo Amministrativo

17.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

17.3 Sono, inoltre, attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.;

- le delibere di costituzione di patrimoni separati;

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

E' infine attribuita al Consiglio di Amministrazione la seguente competenza:

- la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

17.4 L'Organo amministrativo può nominare un segretario, anche fuori dei suoi componenti, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso, nonché uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 18 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

18.1 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano per carica, con fax, e-mail o telegramma spediti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero per posta prioritaria o raccomandata spedita almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di convocazione per fax ed e-mail, dovrà essere accertata la ricezione del messaggio attraverso rapporto di conferma. Le convocazioni si fanno agli indirizzi resi dai consiglieri al Presidente al momento dell'accettazione della carica, o, se modificati, a quelli successivamente indicati per iscritto. Le riunioni del Consiglio possono effettuarsi utilizzando tele-conferenze o sistemi telematici.

18.2 Il Consiglio è, comunque, validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

18.3 Almeno ogni centoventi giorni dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali.

18.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica; tra i consiglieri di uguale anzianità di carica, prevale quello più anziano di età.

18.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

18.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le deliberazioni relative a: I) budget annuale; II) stipula di contratti relativi alla realizzazione di investimenti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano e/o budget approvato; III) l'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili; IV) le assunzioni di partecipazioni od interessenze; V) le deleghe di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri e/o altri non consiglieri, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di tutti i con-

siglieri in carica, nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione sia composto da tre membri, o dei 4/5 dei consiglieri in carica, nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione sia composto da cinque membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

18.7 L'Assemblea, all'atto della nomina, determina un importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Nell'ambito di tale importo complessivo, l'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e/o deleghe è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 19 Presidenza dell'Organo amministrativo - Rappresentanza della società

19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei soci.

19.2 La rappresentanza legale, della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano al Presidente o all'Amministratore Unico e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.

Art. 20 Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti.

20.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

20.3 L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante riferendosi alla tariffa minima stabiliti dall'Ordine dei Dottori Commercialisti.

20.4 Tutti i sindaci sono nominati tra gli iscritti nell'albo speciale dei revisori contabili tenuto dal Ministero della Giustizia.

20.5 Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, ult. comma, cod. civ.

20.6 Ove la società non rivesta le caratteristiche di cui alla norma menzionata al precedente comma, il controllo contabile sarà affidato con delibera dell'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, di triennio in triennio, ad una società di revisione avente le caratteristiche di cui all'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ.

20.7 In relazione all'attività sociale, i sindaci devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ;

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;

- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione.

I) alla reclusione di uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

II) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo.

Art. 21 Bilancio

21.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

21.2 I bilanci annuali della Società dovranno essere certificati da primaria ed indipendente società di revisione iscritta negli appositi albi, designata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo.

21.3 La certificazione senza rilievi è considerata dai Soci condizione essenziale per l'approvazione del bilancio.

Art. 22 Utili

22.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a. il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;
- b. il 20% a fondo investimenti;
- c. la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

22.2 Gli eventuali dividendi non riscossi entro 60 (sessanta) mesi decorrenti dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore del fondo di riserva della società.

Art. 23 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma che giudicherà applicando la legge italiana.

Art. 24 Disposizioni finali

24.1 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

24.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia

di società.

Si riunisce il primo Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Caroli Cosimo e dei consiglieri Tateo Davide e Silvestri Angelo.

Lo stesso nomina Amministratore Delegato il dott. Silvestri Angelo attribuendogli un compenso di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero) annue al netto dei rimborsi spese.

Allo stesso sono delegati tutti i poteri di gestione della Società ad eccezione di quelli che, in base alla legge od alla Statuto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su otto fogli per ventinove pagine, e ne ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle parti, che lo approvano.

Firmato:

Vittorio Zizza, Antonio Vaccarella, Angelo Silvestri, Caroli Cosimo, Antonio Diaferia, Tateo Davide, Gerardo Natola.
Notaio Felice del Genio vi è Sigillo